

D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 345 ⁽¹⁾

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al *D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89*, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89*;

Visto il *decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434*;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'*articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, nonché al decreto legislativo 24 luglio 1998, n. 434.

1.... ⁽²⁾.

2. All'*articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89*, come sostituito dall'*articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)... ⁽³⁾;

b) ... ⁽⁴⁾.

2. Disposizione transitoria.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2003, n. 297.

² Sostituisce il comma 2 dell'*art. 9, D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89*.

³ Sostituisce il comma 9 dell'*art. 12, D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89*.

⁴ Sostituisce il comma 10 dell'*art. 12, D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89*.

1. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano le funzioni di sovrintendente scolastico o di intendente scolastico conservano tali funzioni per un periodo di cinque anni.

2. Il periodo quinquennale di cui al comma 1 decorre dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Abrogazioni.

1. Gli articoli 12, commi 11 e 12, secondo e terzo periodo, 27 e 35, comma 3, del *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89*, e successive modificazioni, nonché l'*articolo 16 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434*, sono abrogati.